



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I.GE.P.A. - Ufficio XI

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;

Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, che stabilisce che il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al regime di tesoreria unica sulle cosiddette "anticipazioni tecniche" è commisurato al "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, diminuito di mezzo punto percentuale";

Visto l'articolo 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009 che disciplina il riconoscimento degli interessi a favore dei tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica;

Vista la decisione di politica monetaria adottata dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea in data 7 novembre 2013, che fissa il predetto tasso d'interesse alla misura dello 0,25% a decorrere dall'operazione con regolamento il 13 novembre 2013;

Tenuto conto che, a seguito della predetta decisione e considerate le regole per la determinazione della remunerazione previste dal D.M. 22 novembre 1985, il tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica assume a questo punto un valore negativo, pari a -0,25%, a fronte di un'effettiva temporanea anticipazione di liquidità da parte dei tesorieri o cassieri a favore degli enti per i quali svolgono il servizio di tesoreria o cassa;

Ritenuto necessario riportare a equità il sistema, definendo un limite alla riduzione del tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica;

Visto il parere del Direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro, di cui alla nota n. 93219 del 27 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;


Decreta:

Articolo unico

1. Alla fine del primo comma dell'*art. 3 del D.M. 22 novembre 1985*, come modificato dall'*art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001* e dall'*art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005*, è aggiunto il seguente periodo: "Il tasso riconosciuto non può assumere valori negativi."
2. La disposizione di cui al primo comma è applicata a partire dal 13 novembre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Roma, 13 GEN. 2014.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il MEF

Visto n. 1605 ex art. 5, co. 2, D.lgs. n. 122/2011

Roma, 3 APR. 2014

